



## DOMANDA DI SOSPENSIONE

- EDITABILE -

del pagamento delle rate dei finanziamenti ipotecari o chirografari

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U n. 70 del 17/3/2020).**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_  
 Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di Residenza \_\_\_\_\_  
 in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_  
 C.F./P.I. \_\_\_\_\_ con Sede legale/operativa nel Comune di \_\_\_\_\_  
 intestataria del finanziamento n. \_\_\_\_\_ di originari Euro \_\_\_\_\_

### PRESO ATTO CHE:

- la sospensione non si applica alle imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data del 17/3/2020 (data di pubblicazione del D.L. 18/3/2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
- la sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo.

Consapevole delle responsabilità civili e penali che qui assume, in proprio e in nome e per conto dell'impresa, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

### DICHIARA

- che il Richiedente rientra nell'ambito delle Piccole Medie Imprese (PMI) definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003<sup>1</sup>;
- che l'impresa è attualmente vigente;

<sup>1</sup> Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.



- che l'impresa medesima ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

**CHIEDE**

pertanto, di beneficiare ai sensi dell'art 56 del D.L. 17/3/2020, della sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle seguenti rate del finanziamento in epigrafe **aventi scadenza fino al 30 settembre 2020 compreso**:

Rata	Periodicità	Scadenza	Importo totale rata <i>(no obbligatorio)</i>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

con la seguente modalità:

- SOSPENSIONE DELL'INTERA RATA<sup>2</sup>
- SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE<sup>3</sup>

**Il Richiedente**

Si allega : documento di identità del Richiedente

Per informazioni contattare ai seguenti recapiti:

indirizzo mail dedicato: [infoemergenzacovid19@creditosportivo.it](mailto:infoemergenzacovid19@creditosportivo.it)

numero verde dedicato: 800.608.398

\_\_\_\_\_, il

<sup>2</sup> Con questa opzione, nel periodo della sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti calcolati sul debito residuo riferito alla data di sospensione; tali interessi dovranno essere rimborsati a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione e l'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste. L'ammortamento del capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione e manterrà la stessa periodicità e durata attualmente prevista.

<sup>3</sup> Con questa opzione, nel periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi pattuiti calcolati sul debito residuo riferito alla data di sospensione. L'ammortamento del capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione e manterrà la stessa periodicità e durata attualmente prevista.